



## **MOBILITA' PER L'A.S. 2018/2019**

**PERSONALE DOCENTE**

**LA MOBILITA' SUI POSTI DI SOSTEGNO**

**POSTI DI SOSTEGNO, DI TIPO SPECIALE  
E AD INDIRIZZO DIDATTICO DIFFERENZIATO (artt. 23-26)  
FASE Unica dei movimenti**

- I posti di sostegno, di tipo speciale e ad indirizzo didattico differenziato sono assegnati mediante **trasferimento**, solo agli insegnanti in possesso del corrispondente **titolo di specializzazione/studio**.
- Per il sostegno nella scuola dell'**infanzia, primaria e secondaria di I grado** sono previste le seguenti **tipologie di posti** a cui possono accedere i docenti forniti del corrispondente titolo:
  - sostegno per minorati psicofisici
  - sostegno per minorati dell'udito
  - sostegno per minorati della vista
- Nella **scuola secondaria di II grado** è prevista **l'area unica di sostegno**, senza distinzione tra le diverse minorazioni.
- Il trasferimento ai posti di sostegno, di tipo speciale, ad indirizzo didattico differenziato e di sostegno comporta, per chi proviene da posto comune, **l'obbligo di permanenza** per almeno un **quinquennio**.

**ATTENZIONE !!**

**!** *Il trasferimento in entrata sul sostegno o in uscita dal sostegno **interrompe la continuità** di servizio nella scuola e nel comune di titolarità (anche se il movimento avviene nell'ambito della medesima scuola).*

**Il compimento del quinquennio**

- Ai fini del compimento del quinquennio si fa riferimento alla **decorrenza giuridica** dell'assunzione o del passaggio di ruolo e **si considera l'anno scolastico in corso** al momento di presentazione della domanda (art. 23 comma 8)
  - !** L'obbligo di permanenza **non si applica** nei confronti dei docenti trasferiti a domanda condizionata in quanto soprannumerari da posto comune/cattedra a posto di sostegno o ex DOS nella scuola secondaria di secondo grado che pertanto mantengono il diritto alle precedenzae II e V per il rientro nella scuola e nel comune (art 23 comma 7)
  - !** Per i docenti provenienti dai ruoli delle scuole speciali o da posti ad indirizzo didattico differenziato il servizio prestato nelle predette scuole/posti é considerato **utile per il compimento del quinquennio** su posto di sostegno, e viceversa - intercambiabilità nell'ambito delle tre tipologie di servizio (art. 23 comma 9)
  - !** Qualora nella **provincia di destinazione** vi sia **esubero nell'organico dei posti comuni**, ma disponibilità sul sostegno, il **trasferimento da altra provincia** comporta comunque **l'obbligo di permanenza quinquennale** a decorrere dalla data del trasferimento (art. 23 comma 3)

**ATTENZIONE !!****Docenti che non hanno terminato il quinquennio**

- ! *L'insegnante titolare di posto speciale o ad indirizzo didattico differenziato o di sostegno che **non ha terminato il quinquennio** di permanenza può chiedere il trasferimento e il passaggio di ruolo solo per la medesima tipologia di posto ovvero per altra tipologia di posto speciale, di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato per accedere alla quale possiede il relativo titolo di specializzazione.*
- ! *I docenti che ottengono il **passaggio di ruolo** su posti di sostegno sono obbligati a permanere per un **quinquennio** sul posto di sostegno nel nuovo ruolo (il quinquennio si calcola dal passaggio nel nuovo ruolo).*
- ! *I docenti della **scuola secondaria di II grado** durante il quinquennio di permanenza sul sostegno possono chiedere il passaggio di cattedra ed il passaggio di ruolo nell'ambito **dell'area unica di sostegno** (es. docenti diplomati della scuola secondaria di II grado - ITP - che transitano nel ruolo dei docenti laureati della scuola secondaria di II grado).*
- ! *I docenti di sostegno che **non hanno terminato il quinquennio** di permanenza non possono chiedere di partecipare alla mobilità (trasferimenti e passaggi) su posti di tipo comune e su classi di concorso fino al compimento del quinquennio.*

- L'insegnante titolare di posto speciale o di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato che **ha terminato il quinquennio** di permanenza **può chiedere il trasferimento tanto per posti comuni** quanto per posti speciali o ad indirizzo didattico differenziato **ovvero di sostegno**, per accedere ai quali possiede il relativo titolo di specializzazione

**Il trasferimento sui posti di sostegno**

- È possibile chiedere di essere trasferiti, **indicando l'ordine di preferenza** (sono presenti nel modulo domanda apposite caselle) e **per le stesse sedi richieste, sia su posti di sostegno sia su posto comune o classe di concorso**, con le seguenti modalità:

**nella scuola dell'infanzia e primaria**

- solo su posto comune (insegnanti non soggetti al vincolo quinquennale)
- solo su posto di sostegno
- su posto comune e di sostegno
- su posto speciale o ad indirizzo didattico differenziato e di sostegno
- su posto comune, speciale o ad indirizzo didattico differenziato e di sostegno

**nella scuola secondaria di I e II grado**

- solo su cattedra (insegnanti non soggetti al vincolo quinquennale)
- solo su sostegno
- su cattedra e sostegno

- ! *La **compilazione errata o dubbia** comporta che la richiesta di trasferimento si intende riferita ai soli posti di tipo comune*

**! ATTENZIONE !!!!**

- **Il trasferimento è disposto con le seguenti modalità:**

- ! *I trasferimenti provinciali dei titolari sui posti di **sostegno** che chiedono di transitare sui posti comuni e viceversa, sono effettuati successivamente (operazione n. 14) ai trasferimenti provinciali per la stessa tipologia di posto (operazione n. 13).*

! Fanno eccezione i trasferimenti provinciali, anche da sostegno a posto comune o viceversa, dei beneficiari di una delle **precedenze** previste nell'art. 13 del CCNI, che sono effettuati contestualmente.

! Per le **preferenze puntuali** (singola scuola o singolo ambito) sono progressivamente esaminate, secondo l'ordine richiesto, le varie tipologie di posto esistenti nella scuola o nell'ambito.

*Ad **esempio** se si chiede: **1 posto comune - 2 sostegno:***

*il sistema verificherà, nell'ordine indicato, se è disponibile nella prima scuola richiesta un posto comune o un posto di sostegno prima di cercare una disponibilità nella preferenza successiva (scuola o ambito).*

**Ciò può comportare che si venga trasferiti su un posto di sostegno disponibile nella prima scuola richiesta anche se nella seconda scuola o ambito è presente una disponibilità di posto comune**

! Per le **preferenze sintetiche provincia** viene esaminata la prima tipologia di posto prescelta per tutti gli ambiti compresi nella provincia e successivamente sono esaminate le altre tipologie di posto, secondo l'ordine indicato nelle caselle del modulo domanda;

*Ad **esempio** se si chiede: **1 posto comune - 2 sostegno:***

*il sistema verificherà in tutti gli ambiti compresi nella provincia se è disponibile un posto comune prima di cercare una disponibilità di sostegno.*

**Ciò può comportare che si venga trasferiti su un posto comune disponibile nell'ultimo ambito della provincia anche se nel primo ambito è presente una disponibilità di sostegno.**

#### **PERSONALE SCOLASTICO CHE NON HA CONCLUSO I CORSI DI RICONVERSIONE PROFESSIONALE SUL SOSTEGNO**

**Saranno riaperti i termini** per la presentazione delle domande fino a 5 giorni prima della chiusura delle funzioni al SIDI **per quei docenti** che partecipano ai corsi universitari di specializzazione sul sostegno e che **conseguono il titolo successivamente al termine previsto per la mobilità.**

#### **TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE SU POSTO DI SOSTEGNO OBBLIGO DI PERMANENZA**

I **docenti di sostegno che ottengono il trasferimento interprovinciale** sulla stessa tipologia di posto, qualora nella provincia di destinazione vi sia esubero sui posti di tipo comune, **non sono obbligati a ripetere un ulteriore quinquennio** sul sostegno nella nuova provincia.